



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Dipartimento di Chimica

**ACCORDO PER LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI
SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

TRA

L'Università di Torino, Codice Fiscale n. 80088230018, con sede in via G. Verdi n. 8 - 10124 Torino, in persona della Direttrice del Dipartimento di Chimica, Prof.ssa Lorenza Operti, in rappresentanza dell'Ente (di seguito "Università");

E

La Società/azienda cod. fisc. / p. iva:, in persona del
[ruolo] Dott....., con sede legale in (...), n. ...

PREMESSO CHE:

(A) In forza del Contratto stipulato in data....., concernente *"la fornitura, installazione e messa in funzione di strumentazione per spettroscopia la realizzazione del progetto CH4.0 molecole e materiali per la società di domani – Dipartimento di Eccellenza 2023-2027"* presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino" (di seguito "*Contratto*"), con cui l'Università ha affidato le attività ivi descritte ed in particolare l'erogazione della formazione al personale afferente all'Ateneo al fine di utilizzare la strumentazione oggetto della fornitura a cod. fisc. / p. iva:, in persona del legale rappresentante..... [ruolo] Dott....., con sede legale in (...), n. ...;

(B) le attività oggetto del Contratto comportano il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) sulla protezione dei dati personali 2016/679 (di seguito Regolamento UE) nonché del D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 N. 101 (di seguito "*Codice*");

(C) l'art. 4, paragrafo 1, n. 7) del Regolamento UE, individua il Titolare del trattamento ne *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali [...]"* e l'art. 4, paragrafo 1, n. 8) del Regolamento UE, identifica il Responsabile del trattamento ne *"la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento"*;

(D) l'art. 28, paragrafo 1 del Regolamento UE, recita: *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Dipartimento di Chimica

(E) la società/azienda....., alla luce dell'attività istruttoria svolta in fase preliminare alla stipula del Contratto, presenta, ai sensi del considerando 81 del regolamento, garanzie sufficienti in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse e dei requisiti richiesti dal regolamento privacy europeo anche in materia di sicurezza del trattamento;

L'Università

in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Responsabile interno della Dipartimento di Chimica, sulla base della delega di firma per conto del Rettore e sotto la sua responsabilità, in riferimento alle attività oggetto del Contratto

designa

con effetto immediato la società/azienda, quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con riferimento alle attività di cui al Contratto che qui si intende integralmente richiamato.

La società/azienda accetta la designazione come Responsabile esterno contenuta nel presente accordo e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, il trattamento dei dati personali necessario al solo fine dell'esecuzione del Contratto e per lo svolgimento delle attività connesse che ne formano oggetto.

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo, il Responsabile effettua il trattamento dei seguenti dati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati:

Tipologia di Dati	Finalità del Trattamento	Categoria di Interessati
<u>Personali</u> (es. dati anagrafici, quali nome, cognome, età, genere - dati di contatto, quali e-mail). Da completare	<u>Per l'Università:</u> formazione del Personale	Personale afferente all'Ateneo che parteciperà alle giornate di formazione on-site / on-line

Ulteriori specifiche sulla descrizione della fornitura e sulle tipologie dei trattamenti sono contenute nell'**allegato "A"**, parte integrante del presente atto.

Tutto ciò premesso viene considerato parte integrante e sostanziale del presente Accordo tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Per la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il Responsabile del trattamento dei dati personali designato, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare ad osservare una serie di obblighi e vincoli definiti in termini di istruzioni al trattamento da parte del Titolare.



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Dipartimento di Chimica

1. Oggetto

Il trattamento dei dati ha ad oggetto l'organizzazione e l'erogazione della formazione necessaria all'utilizzo della strumentazione oggetto della fornitura con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Responsabile si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati forniti dall'Università al solo fine dell'esecuzione del Contratto avente ad oggetto attività connesse al trattamento. Si impegna pertanto ad assicurare che la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati personali avvenga entro i limiti stabiliti per i soggetti pubblici, ovvero, solo se prevista da una norma di legge o regolamento o se comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Nel trattare i dati personali per conto dell'Università, il Responsabile deve rispettare le istruzioni documentate fornite dall'Università stessa. Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dal presente accordo, dagli eventuali suoi allegati e dalla presente designazione, e da ogni altra eventuale comunicazione formale da parte dell'Università concernente eventuali modifiche motivate e documentate rispetto alle istruzioni impartite. Il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitegli da quest'ultimo violi il Regolamento UE o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati.

Per tutta la durata dell'Accordo di designazione, l'Università determinerà le finalità e le modalità da osservare per l'esecuzione dei Trattamenti dei Dati Personali connessi all'esecuzione del Contratto.

L'Università dichiara e garantisce che i dati personali conferiti al Responsabile sono strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto e che sussistono tutti i necessari presupposti di legge affinché questi vengano trasmessi al Responsabile stesso per l'esecuzione dei Trattamenti funzionali alle attività connesse, nel rispetto delle istruzioni ad esso impartite.

Le parti si impegnano reciprocamente a rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia di trattamento dati.

2. Autorizzati al trattamento e vincoli di riservatezza

Il Responsabile dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione, **i dati personali sono trattati esclusivamente da soggetti autorizzati al Trattamento.**

Il Responsabile si impegna a fare siglare e fare rispettare specifici accordi di riservatezza ai soggetti autorizzati per tutte le informazioni, dati e documenti di cui gli autorizzati vengano a conoscenza dello svolgimento delle proprie attività anche successivamente alla cessazione dell'incarico. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare una copia dell'accordo di riservatezza.

Il Responsabile si impegna a garantire che i soggetti autorizzati al trattamento dei dati abbiano ricevuto adeguato livello di **informazione e di formazione** in adempimento dei corrispondenti obblighi previsti della Normativa nazionale e europea vigente in materia di trattamento dati.



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Dipartimento di Chimica

Il Responsabile si impegna a rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri soggetti che per qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali di pertinenza, **le misure di sicurezza** già attuate o che verranno in futuro predisposte ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile si impegna a **verificare** periodicamente che i profili di accesso assegnati agli autorizzati al trattamento siano adeguati e non eccedenti le esigenze della mansione o della Unità Organizzativa/operativa cui gli stessi sono stati assegnati.

Nell'ipotesi in cui il Contratto abbia ad oggetto lo svolgimento anche di servizi per cui siano coinvolti **amministratori di sistema**, il Responsabile si impegna ad ottemperare a tutte le misure giuridiche, organizzative e tecniche previsti dal provvedimento del Garante della Privacy del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008 e s.m.i., ove ne ricorrano i presupposti, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento.

3. Registro delle attività di trattamento

Nell'ambito delle responsabilità affidategli in esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto, e nel rispetto delle relative istruzioni, **il Responsabile esterno ha l'obbligo di tenere presso di sé in forma scritta, anche in formato elettronico, di aggiornare e di mettere a disposizione in ogni momento dell'Università**, un Registro di tutte le attività di trattamento svolte per conto del Titolare, ai sensi dell'art. 30 Reg. (UE) 2016/679.

Il Registro dei trattamenti deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dati,
- 2) le categorie dei trattamenti effettuati;
- 3) i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi, se del caso;
- 4) descrizione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

4. Sicurezza dei Dati Personali

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l'Università ed il Responsabile si impegnano a mettere in atto ed a mantenere per tutta la durata del presente Accordo di designazione a Responsabile esterno ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, **misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio**, ai sensi della Normativa nazionale ed europea vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Il Responsabile si impegna a tenere i dati personali, trattati in esecuzione del Contratto, separati rispetto a quelli eventualmente trattati per conto di altre terze parti applicando una segregazione fisica e logica, ove possibile.

Il Responsabile si obbliga a monitorare e a garantire il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti autorizzati al trattamento.



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Dipartimento di Chimica

5. Diritti degli Interessati

Al fine di consentire all'Università di dare seguito alle richieste ricevute per l'esercizio dei diritti degli interessati, il Responsabile si obbliga a:

- comunicare al Dipartimento di Oncologia ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE artt. 15-22, trasmessa dagli interessati, direttamente o tramite un Sub-responsabile;
- assistere il Titolare del Trattamento e il Dipartimento di Oncologia con misure tecniche ed organizzative adeguate, e collaborare con la stessa al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati.

In questo senso, il Responsabile si impegna, tra l'altro a:

- a. cancellare e/o rettificare i dati personali su richiesta dell'Università effettuata a seguito dell'esercizio del diritto all'oblio da parte degli interessati;
- b. segnalare all'Università i dati personali in proprio possesso relativi agli Interessati che abbiano esercitato il diritto di accesso;
- c. limitare il trattamento dei dati personali su richiesta dell'Università effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di limitazione da parte degli interessati.

6. Violazione dei Dati Personali

Il Responsabile si impegna a comunicare per iscritto all'Università ed in particolare alla Struttura universitaria che sottoscrive il presente accordo ed alla Direzione ICT, tempestivamente e **comunque non oltre le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, attraverso i soggetti autorizzati o segnalazioni dall'esterno, ogni violazione dei dati personali che riguardi o afferisca ai Trattamenti eseguiti dalla società/azienda per conto dell'Università nell'ambito del Contratto.**

Il Responsabile deve assistere e collaborare con l'Università al fine di porre in essere gli adempimenti richiesti dal Regolamento UE in caso di procedura data breach che prevede: la notifica della violazione dei dati al Garante Privacy entro 72 ore dall'avvenuta conoscenza, nonché, laddove la violazione presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli Interessati, la comunicazione agli interessati.

In caso di notifica, essa dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- descrizione della natura della violazione dei dati personali, ivi compresi, quando sia possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazione dei dati personali in questione;
- nome e dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati o di un altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Dipartimento di Chimica

- descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Il Responsabile si obbliga ad assistere l'Università nel corso dell'attività istruttoria relativa alla violazione subita, e collabora con la stessa al fine di mitigare ed eliminare le conseguenze che derivano dalla violazione.

Si suggerisce di inserire i riferimenti di contatto di soggetti tecnici interlocutori di entrambe le parti.

- *Università degli Studi di Torino: nome, cognome, mail*
- *Operatore economico; nome, cognome, mail*

7. Durata dell'Accordo di designazione e obblighi del Responsabile conseguenti alla cessazione

Il presente accordo produce effetti fino al completamento delle attività connesse all'erogazione della formazione.

Al termine dell'efficacia del presente Accordo, il Responsabile del trattamento è tenuto a distruggere i dati personali e ogni copia in suo possesso al termine del rapporto contrattuale e certificare per iscritto la distruzione al Titolare.

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione dell'Università tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo e secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di trattamento dati, si impegna a consentire le attività di revisione, comprese le ispezioni realizzate dall'Università o da altro soggetto da questi incaricato. Nel caso in cui dall'esame della documentazione prodotta, ovvero all'esito di tali ispezioni le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o comunque non idonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, il Titolare chiederà al Responsabile di adottare tutte le misure opportune entro un termine congruo che sarà concordato tra le parti.

Il Responsabile si riserva di conservare quando la conservazione sia prevista dal diritto dell'Unione o da quello interno, previa l'adozione di opportune misure di minimizzazione del trattamento, per finalità difensive e nei limiti dei termini stabiliti da prescrizione previsti dal diritto nazionale in relazione alle controversie, potenziali o in essere, connesse all'erogazione dei Servizi o all'esecuzione dei Trattamenti.

8. Audit

Il Responsabile rende disponibili all'Università, qualora richiesto, tutte le informazioni necessarie a dimostrare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Accordo, consentendo all'Università l'esercizio del proprio potere di controllo relativamente ai trattamenti dei dati personali effettuati in qualità di responsabile del trattamento.



UNIVERSITÀ
DI TORINO

Dipartimento di Chimica

Il Responsabile si obbliga, a seguito di richiesta dell'Università, salva la sussistenza di particolari esigenze, a consentire di condurre attività ispettive presso le proprie sedi – e/o quelle dei sub-responsabili - o gli altri luoghi ove i dati personali sono trattati e/o custoditi, al fine di verificare la conformità del trattamento dei dati personali al presente Accordo e alla Normativa nazionale ed europea vigente in materia di trattamento dati.

L'Università si impegna a condurre l'ispezione esclusivamente per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del presente Accordo e nei limiti della Normativa nazionale ed europea vigente in materia di trattamento dati, durante il normale orario di lavoro e secondo modalità idonee a non disturbare irragionevolmente la normale attività del Responsabile, nel rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

Il Responsabile è tenuto a dichiarare il vero nel corso delle attività di audit.

9. Cooperazione nel corso delle ispezioni del Garante o dell'Autorità Giudiziaria

Il Responsabile si **obbliga ad informare tempestivamente l'Università in merito ad ispezioni eseguite da parte del Garante Privacy o dell'Autorità Giudiziaria** con riferimento ai trattamenti dei dati personali, effettuato per conto dell'Università.

Il Responsabile si impegna altresì a collaborare con l'Università in buona fede e nei limiti delle rispettive competenze, previa motivata richiesta scritta da parte dell'Università, in caso di indagine svolta dalle Autorità sopra citate.

10. Trasferimento dei Dati Personali

Il Responsabile non trasferisce, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i dati personali verso paesi non aderenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali.

Nel caso in cui il Responsabile effettui trasferimenti al di fuori dei confini dell'Unione europea ne dà immediata comunicazione al Titolare e al dirigente che ha siglato l'accordo e al RPD/DPO con indicazione delle specifiche garanzie previste dal Regolamento UE n. 2016/679.

11. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

Il Responsabile esterno, con l'accettazione della presente, **si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Fornitore (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del Regolamento UE.**



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Dipartimento di Chimica

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, paragrafo 5, del Regolamento UE l'Università, quale Titolare del trattamento, ha il diritto di reclamare dal Responsabile del trattamento, il risarcimento del danno, pagato all'interessato o a terzi, per la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno.

Fatti salvi gli articoli 82, 83, 84, del Regolamento UE, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal Regolamento UE, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

L'Università si impegna a manlevare e tenere indenne il Responsabile da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere subiti da questi ultimi in conseguenza di una violazione subita dell'Università per causa non imputabile al Responsabile.

12. Modifiche e validità

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere documentate e potranno essere disposte solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente la loro adesione.

Data e luogo

Firma del legale rappresentante del Responsabile

Firma del direttore della struttura



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

Dipartimento di Chimica

Allegato A “Descrizione dei servizi e dei trattamenti”

1- *Servizi richiesti:*

- servizio di formazione del personale addetto all'utilizzo della strumentazione fornita dall'Aggiudicatario